

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(1423-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1978

Interventi per alcune zone del territorio nazionale
colpite da calamità naturali

Comunicato alla Presidenza il 5 dicembre 1978

* Autorizzata, il 5 dicembre 1978, a riferire oralmente all'Assemblea.

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

22 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, osservando comunque che sarebbe opportuno che la Commissione di merito tenesse conto anche delle calamità avvenute successivamente e non contemplate nel provvedimento.

MANCINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

30 novembre 1978

La Commissione programmazione economica e bilancio rileva in linea generale che la tipologia di copertura proposta per il disegno di legge in titolo (utilizzo dei fondi di tesoreria) non appare in linea con i principi ordinatori del nostro ordinamento contabile in base al quale la gestione di bilancio e quella di tesoreria vanno tenute nettamente distinte.

La Commissione comunque, preso atto delle effettive disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale » ha deliberato a maggioranza di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge.

La Commissione non si oppone altresì all'ulteriore corso degli emendamenti che comportano una esatta quantificazione del maggior onere, e cioè:

gli emendamenti al primo e all'ultimo comma dell'articolo 17 (emendamenti 17.1 e 17.2) presentati dal senatore Miroglio;

l'emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo 17-bis (emendamento 17.0.1) presentato dal senatore Ottaviani;

l'emendamento aggiuntivo di un articolo 20-bis presentato dal senatore Santalco (emendamento 20.0.1);

gli emendamenti al primo e all'ultimo comma dell'articolo 20 presentati dal senatore De Carolis;

gli emendamenti aggiuntivi degli articoli 20-ter, 20-quater e 20-quinquies (emendamenti 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4) presentati dai senatori Ferrucci ed altri.

La clausola di copertura deve in conseguenza essere riformulata tenendo conto della spesa aggiuntiva.

La Commissione non ha invece elementi per esprimere un parere su tutti gli altri emendamenti per i quali la maggiore spesa o la minore entrata non sono quantificate.

Si riserva pertanto di esprimere — come suo diritto-dovere — il relativo parere appena codesta Commissione di merito avrà proceduto al necessario calcolo degli effetti finanziari degli emendamenti in questione.

Infine si fa presente che il rappresentante del Tesoro ha espresso avviso contrario su tutti gli emendamenti, compreso quello all'articolo 4 (emendamento 4.1).

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

EVENTI ALLUVIONALI DEL
7 AGOSTO 1978 IN PIEMONTE

Art. 1.

Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone delle province di Novara, Torino e Vercelli danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regione Piemonte un contributo speciale di lire 50.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La somma di lire 50.000 milioni, di cui al primo comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nella allegata tabella A è autorizzata la spesa di lire 470 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

EVENTI ALLUVIONALI DEL
7 AGOSTO 1978 IN PIEMONTE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate di seconda e terza categoria ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonchè per le opere di pronto intervento, da eseguirsi nel territorio della regione Piemonte in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal Magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo parere della Regione che è tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 24.500 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la Regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La spesa di lire 24.500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.500 milioni per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

l'anno finanziario 1978 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1979 per essere assegnata all'ANAS.

Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Piemonte dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

Art. 5.

Per provvedere al completo ripristino del tratto italiano della ferrovia in concessione Domodossola-Locarno danneggiato dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

La somma predetta sarà erogata alla concessionaria Società subalpina imprese ferroviarie secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978 anche con le eventuali opere necessarie per prevenire analoghi danni conseguenti da eventuali futuri fatti calamitosi, è concessa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un'assegnazione straordinaria di lire 2.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979, per essere assegnata alla predetta Azienda autonoma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

Nei comuni indicati nell'allegata tabella A è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga compresi tra il 1° settembre 1978 e il 31 gennaio 1979.

Nei comuni di cui al primo comma è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonché dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1978 all'aprile 1979.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un biennio.

Art. 7.

I lavoratori autonomi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi alluvionali di cui al presente titolo, sono esonerati dal pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'ENAOI, limitatamente alle rate comprese nel periodo dal novembre 1978 al giugno 1979.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto del nubifragio.

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni interessate, a far tempo dal 1979 e sulla base delle risultanze annuali di gestione, le somme dagli stessi non rimosse.

Art. 9.

A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, aventi stabilimenti nei comuni indicati nell'allegata tabella A, si applicano le provvidenze contemplate dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze che è consentita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Le piccole imprese di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 9, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle dell'artigianato, nonché quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

Art. 11.

Il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

zioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 12.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui al precedente articolo 11, è stanziata nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1978 la somma di lire 1.500 milioni.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A, già elevato a lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 16.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 21.550 milioni.

La maggiore spesa di lire 10.000 milioni, prevista dal secondo comma del presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1979; quella di lire 5.000 milioni di cui al terzo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Art. 13.

Le imprese danneggiate di cui all'articolo 9 aventi titolo alla concessione del finanziamento previsto secondo le modalità della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, possono beneficiare di un prefinanziamento da parte degli istituti o delle aziende di credito abilitati ai sensi della predetta legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine detti istituti ed aziende di credito sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a prevedere nei contratti di mutuo, di cui all'articolo 3 della predetta legge, stipulabili anche prima della concessione del contributo in conto interessi da parte del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tali prefinanziamenti al tasso di interesse speciale del 3 per cento.

Il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli istituti ed aziende di credito i quali abbiano stipulato i contratti di prefinanziamento di cui al precedente comma, concede un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento, vigente all'atto della stipula del contratto, e il tasso agevolato del 3 per cento, fino alla data di concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Qualora il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non dovesse approvare la richiesta degli istituti ed aziende di credito di cui al terzo comma, i finanziamenti concessi dai predetti saranno regolati al tasso ordinario vigente alla data della stipula del contratto per tutta la durata residua in esso stabilita.

Le somme erogate a titolo di contributo sugli interessi nel periodo di prefinanziamento restano acquisiti dall'istituto o dall'azienda di credito.

TITOLO II

EVENTI ALLUVIONALI DELL'AGOSTO 1978 IN VALLE D'AOSTA

Art. 14.

Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone della Valle d'Aosta danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regione Valle d'Aosta un contributo speciale di lire 2.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, compreso il settore agricolo, e con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di strade non statali, di opere idrauliche e di ogni altra opera di interesse locale, nonchè alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati di qualsiasi natura e destinazione.

La somma di lire 2.000 milioni, di cui al primo comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

Art. 15.

Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrau-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

EVENTI ALLUVIONALI DELL'AGOSTO 1978 IN VALLE D'AOSTA

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

liche ricadenti nei bacini a carattere inter-regionale da eseguirsi nel territorio della regione Valle d'Aosta in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal Magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici previo parere della Regione che è tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

Art. 16.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone della Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la Regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La spesa di lire 500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

Ai fini del presente articolo il capo comparto della viabilità è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Valle d'Aosta dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

TITOLO III

EVENTI SISMICI DEL LUGLIO E DELL'AGOSTO 1978 NELL'UMBRIA

Art. 17.

Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del luglio e dell'agosto 1978 indicati nella allegata tabella *B* è assegnato alla regione Umbria un contributo di lire 10.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La somma di lire 10.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

Art. 18.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle ope-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III

EVENTI SISMICI DELL'AGOSTO 1977, DEL LUGLIO E DELL'AGOSTO 1978 NELL'UMBRIA

Art. 17.

Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, del luglio e dell'agosto 1978 indicati nella allegata tabella *B* è assegnato alla regione Umbria un contributo di lire 30.000 milioni.

Identico.

La somma di lire 30.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

re di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nell'allegata tabella B è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

Art. 19.

Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la Regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le spese di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

L'importo di lire 3.000 milioni, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979 per essere assegnato all'ANAS.

Ai fini del presente articolo i capi comparto della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Umbria dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IV

EVENTI SISMICI IN IRPINIA, SANNIO E VALNERINA

Art. 20.

Per agevolare le regioni Campania e Umbria nella residuale azione di intervento di rispettiva competenza conseguente agli eventi sismici considerati dalle leggi 26 maggio 1975, n. 183, e 26 aprile 1976, n. 176, è eccezionalmente concesso a ciascuna delle Regioni stesse un contributo speciale di lire 5.000 milioni.

La complessiva somma di lire 10.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV

EVENTI SISMICI IN IRPINIA, SANNIO E VALNERINA

Art. 20.

Per agevolare le regioni Campania e Umbria nella residuale azione di intervento di rispettiva competenza conseguente agli eventi sismici considerati dalle leggi 26 maggio 1975, n. 183, e 26 aprile 1976, n. 176, è eccezionalmente concesso a ciascuna delle Regioni stesse un contributo speciale di lire 15.000 milioni.

Anche in deroga alle disposizioni previste nelle leggi indicate nel primo comma, le Regioni provvedono agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il contributo di cui al primo comma concesso alla regione Campania sarà prevalentemente utilizzato per interventi organici intersettoriali, comprendenti espropriazione di aree, opere di pubblico interesse, infrastrutture, edilizia abitativa e risanamento di rioni, con priorità nei comuni per i quali i piani di ricostruzione prevedono il trasferimento dei centri abitati.

La complessiva somma di lire 30.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

TITOLO V

NUBIFRAGIO DEL 20 OTTOBRE 1978 NELLA PROVINCIA DI MESSINA

Art. 21.

Per provvedere alle necessità di intervento urgente nei comuni della provincia di Messina, nonchè di Favara e di Palma Montechiaro della provincia di Agrigento, danneg-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

giati dal nubifragio del 20 ottobre 1978, è assegnato alla regione Sicilia un contributo speciale di lire 15.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, provvederà, anche a mezzo di delega ai comuni, a tutti gli interventi relativi al ripristino delle opere pubbliche di interesse degli enti locali per la spesa di lire 4.500 milioni, a mezzo del Genio civile di Messina ai lavori di pronto intervento nei corsi d'acqua, con precedenza in quelli di terza categoria, per la spesa di lire 6.000 milioni, nonchè alla concessione di contributi a favore di privati e di titolari di imprese artigianali, commerciali e industriali, che hanno subito danni, per la spesa di lire 2.000 milioni ed agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, per la spesa di lire 2.500 milioni.

La somma di lire 15.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

TITOLO VI

EVENTI ALLUVIONALI DEL 19-20 OTTOBRE 1978 IN ABRUZZO

Art. 22.

Per provvedere alle necessità di ripristino dei comuni in provincia di Teramo di cui alla allegata tabella C, danneggiati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1978, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo speciale di lire 13.000 milioni. Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di propria competenza con particolare riguardo a quelli concernenti le opere di pronto intervento, il consolidamento degli abitati, il ripristino o la ricostruzione di opere idrauliche, di strade non statali, di acquedotti, di fognature, di impianti elettrici, di edilizia

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pubblica e di ogni altra opera di interesse degli enti locali.

La somma di lire 13.000 milioni di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Art. 23.

Con la somma di cui al precedente articolo la regione Abruzzo provvederà anche alla concessione di contributi in capitale per il ripristino e il riattamento degli immobili privati danneggiati nonchè agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 24.

Per agevolare la regione Abruzzo nella residuale azione di intervento di rispettiva competenza conseguente agli eventi sismici del novembre-dicembre 1972 considerati dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, è eccezionalmente concesso alla Regione stessa un contributo speciale di lire 3.000 milioni.

La somma di lire 3.000 milioni di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

TITOLO VII

BRADISISMO DI POZZUOLI DEL 1970

Art. 25.

Per provvedere al trasferimento in altra località del territorio comunale di Pozzuoli delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra e di altre zone della città danneggiate dal bradisismo è assegnato alla regione Campania un contributo di lire 2.000 milioni, da utilizzare per l'attuazione del piano di opere di cui all'ul-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

All'onere complessivo di lire 135.270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria denominato « conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale ».

A tale fine, dette disponibilità saranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di lire 75.270 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 60.000 milioni per l'anno finanziario 1979, per essere iscritte nei competenti capitoli di spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

timo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1971, n. 475, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo e di lire 1.000 milioni da impiegare per la sistemazione, la conservazione e il recupero abitativo del rione Terra secondo il piano predisposto dal comune di Pozzuoli.

La somma di lire 3.000 milioni di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

TITOLO VIII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 26.

All'onere complessivo di lire 209.270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria denominato « conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale ».

A tale fine, dette disponibilità saranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di lire 105.270 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 104.000 milioni per l'anno finanziario 1979, per essere iscritte nei competenti capitoli di spesa.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA A

Provincia di Novara

Antrona Schieranco
Anzola d'Ossola
Bannio Anzino
Beura Cardezza
Bognanco
Calasca Castiglione
Ceppo Morelli
Craveggia
Crevola d'Ossola
Crodo
Domodossola
Druogno
Loreglia
Macugnaga
Malesco
Masera
Montecrestese
Montescheno
Ornavasso
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premosello Chiovenda
Re
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Toceno
Trasquera
Trontano
Vanzone con S. Carlo
Valstrona
Varzo
Viganella
Villadossola
Villette
Vogogna

Provincia di Torino

Bollengo
Castagneto Po
Castelnuovo Nigra

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A

Identica.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)*Segue: Tabella A*

Issiglio
Quincinetto
Ribordone
Ronco Canavese
San Giusto Canavese
Strambino
Tavagnasco
Traversella
Valprato Soana
Vistrorio

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia
Balmuccia
Boccioleto
Borgosesia
Breia
Campertogno
Carcoforo
Cervatto
Cravagliana
Fobello
Mollia
Pila
Piode
Quarona
Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Scopa
Scopello
Serravalle Sesia
Varallo
Vocca

TABELLA B

Alviano
Amelia
Acquasparta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Segue: Tabella A*

TABELLA B

Alviano
Amelia
Acquasparta

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)*Segue: Tabella B*

Avigliano
Montecastrilli
Narni
Poliero
San Gemini
Stroncone
Terni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Segue: Tabella B*

Avigliano
Montecastrilli
Narni
Polino
San Gemini
Spoleto
Stroncone
Terni

TABELLA C

Alba Adriatica
Ancarano
Bellante
Castelli
Colonnella
Corropoli
Controguerra
Giulianova
Martinsicuro
Mosciano S. Angelo
Nereto
Pineto
Roseto degli Abruzzi
Sant'Omero
Silvi
Tortoreto